



COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 747

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 745 DEL 16-04-2021

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE E DIDATTICHE DEL COMUNE DI CUTRO. PROROGA FINO AL 26 APRILE DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI GIA DISPOSTA CON ORDINANZA COMMISSARIALE N.496 DEL 06/04/2021.

VISTO il D.L. numero 44 del 01/04/2021 rubricato “ *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici* ”, recante all'art. 2 nuove disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021.

CONSIDERATO che la citata norma dispone lo svolgimento in presenza fino al 30 aprile 2021 dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, con possibilità per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci di derogare - *sentite le competenti autorità sanitarie* - solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

DATO atto che, in considerazione dell'elevato numero di casi di positività al covid 19 che continua a registrarsi a Cutro, il Presidente della Regione Calabria, con ordinanza n. 23 di data 12 aprile 2021 assunta ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge n. 833/1978, ha dichiarato l'intero territorio comunale “ zona rossa “ dal 13 aprile u.s. fino a tutto il 26 aprile p.v.;

RILEVATO che anche recentemente non sono mancati casi di contagio da covid 19 riguardanti direttamente alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, elementari e medie;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza previste dalle disposizioni vigenti per adottare un provvedimento derogatorio per effetto del quale

la sospensione dello svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica nelle scuole dell'infanzia, primaria e del primo anno della secondaria di primo grado, già disposta con ordinanza di questa Commissione Straordinaria n. 496 del 06/04/2021 sia prorogata fino a tutto 26 aprile 2021, demandando alle Istituzioni scolastiche ogni valutazione circa l'attivazione della didattica a distanza ove prevista;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale"*;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, la sospensione sospensione dello svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica nelle scuole dell'infanzia, primaria e del primo anno della secondaria di primo grado, già disposta con ordinanza di questa Commissione Straordinaria n. 496 del 06/04/2021, è prorogata fino a tutto il 26 aprile 2021, demandando alle Istituzioni scolastiche ogni valutazione circa l'attivazione della didattica a distanza ove prevista;

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- 2) Di trasmettere la presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa;
- 3) Di inviare la presente ordinanza all'ASP di Crotona, alla Prefettura di Crotona e ai Dirigenti Scolastici.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

La Commissione Straordinaria
Mannino – Bonfissuto – Consolo)